Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 336

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 7 dicembre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1982.

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

Regione Trentino-Alto-Adige - Provincia di Bolzano

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1981.

Estinzione dell'« Opera nazionale pro derelictis » di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481;

Considerato che l'« Opera nazionale pro derelictis », con sede in Firenze rientra fra gli enti sottoposti al procedimento di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per effetto dell'annotazione finale alla tabella *B* allegata al medesimo decreto, in quanto istituzione pubblica di assistenza e beneficenza che opera nel territorio di più regioni;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Viste le osservazioni della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresse nella seduta del 19 maggio 1981;

Sul conforme parere della commissione tecnica previsto dal sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta del 24 luglio 1981;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 113, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'« Opera nazionale pro derelictis », con sede in Firenze, è dichiarata estinta.

Art. 2.

Tutto il patrimonio dell'« Opera nazionale pro derelictis » è trasferito alla regione Toscana ai sensi dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3.

Tutto il personale dell'« Opera nazionale pro derelictis » è attribuito alla regione Toscana, con le modalità di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

L'amministrazione del personale, fino alla data della effettiva messa a disposizione della regione e comunque non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, è assicurata dall'ente con onere a carico del bilancio dell'ente stesso.

La effettiva messa a disposizione della regione Toscana del personale di cui al comma precedente avrà luogo entro e non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Fino alla effettiva messa a disposizione della regione Toscana del personale di cui al precedente art. 3, l'ente predetto assicura la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente erogati.

Art. 5.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dallo stesso giorno.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1981
Registro n. 10 *Presidenza, foglio n.* 265

(6986)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1981.

Estinzione della « Società per l'educazione correttiva dei minorenni dell'antico regno sardo » di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481;

Considerato che la « Società per l'educazione correttiva dei minorenni dell'antico regno sardo », con sede in Torino, rientra tra gli enti sottoposti al procedimento di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per effetto dell'annotazione finale alla tabella *B* allegata al medesimo decreto, in quanto istituzione pubblica di assistenza e beneficenza che opera nel territorio di più regioni;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Viste le osservazioni della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresse nella seduta del 19 maggio 1981;

Sul conforme parere della commissione tecnica previsto dal sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta del 24 luglio 1981;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 113, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la « Società per l'educazione correttiva dei minorenni dell'antico regno sardo » è dichiarata estinta.

Art. 2.

Tutto il patrimonio della « Società per l'educazione correttiva dei minorenni dell'antico regno sardo » è trasferito alla regione Piemonte ai sensi dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3.

Tutto il personale della « Società per l'educazione correttiva dei minorenni dell'antico regno sardo » è attribuito alla regione Piemonte, con le modalità di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

L'amministrazione del personale, fino alla data della effettiva messa a disposizione della regione e comunque non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, è assicurata dall'ente con onere a carico del bilancio dell'ente stesso.

La effettiva messa a disposizione della regione Piemonte del personale di cui al comma precedente avrà luogo entro e non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Fino alla effettiva messa a disposizione della regione Piemonte del personale di cui al precedente art. 3, l'ente predetto assicura la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente erogati.

Art. 5.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dallo stesso giorno.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1981
Registro n. 10 *Presidenza, foglio n.* 263

(6987)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1981.

Non assoggettabilità al procedimento di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, del « Piccolo Cottolengo della piccola opera della Divina Provvidenza don Orione » di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la determinazione della commissione tecnica prevista dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di non formulare alcuna proposta nei confronti del « Piccolo Cottolengo della piccola opera della Divina Provvidenza don Orione », con sede in Genova, trattandosi di ente che non rientra fra quelli sottoposti alla procedura di cui allo stesso art. 113 per effetto dell'annotazione finale alla tabella *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, stante la natura giuridica privata dell'ente;

Ritenuta l'opportunità di dare atto che l'ente anzidetto non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 citato;

Visti gli atti relativi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

Il « Piccolo Cottolengo della piccola opera della Divina Provvidenza don Orione », con sede in Genova, non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1981
Registro n. 10 *Presidenza, foglio n.* 262

(6988)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1981.

Non assoggettabilità al procedimento di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di alcune opere, casse e fondi di assistenza e di previdenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista l'annotazione finale alla tabella *B* allegata al richiamato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Viste le proposte della commissione tecnica prevista dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, secondo cui l'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, la Cassa ufficiali dell'Esercito, il Fondo di previdenza per i sottufficiali dell'Esercito, la Cassa ufficiali della Marina militare, la Cassa sottufficiali della Marina militare, la Cassa ufficiali dell'Aeronautica militare, la Cassa sottufficiali dell'Aeronautica militare, l'Opera nazionale per i figli degli aviatori, il Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza,

la Cassa ufficiali della guardia di finanza, il Fondo di previdenza per i sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza, il Fondo di assistenza per i finanzieri, l'Ente assistenza orfani agenti di custodia, l'Opera nazionale assistenza per i figli dei vigili del fuoco, sono enti tutti ricadenti nell'ambito di applicazione della annotazione finale alla tabella *B* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, da ritenere esclusi dalla procedura di cui al richiamato art. 113, in quanto svolgono funzioni mantenute alla competenza dello Stato ai sensi dell'art. 24, n. 3, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Ritenuta l'opportunità di dare atto che gli anzidetti enti non sono assoggettabili al procedimento di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visti gli atti relativi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

Gli enti appresso indicati, ricadenti nell'ambito di applicazione dell'annotazione finale alla tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non sono assoggettabili al procedimento di cui all'art. 113 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977:

Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri;

Cassa ufficiali dell'Esercito;

Fondo di previdenza per i sottufficiali dell'Esercito;

Cassa ufficiali della Marina militare;

Cassa sottufficiali della Marina militare;

Cassa ufficiali dell'Aeronautica militare;

Cassa sottufficiali dell'Aeronautica militare;

Opera nazionale per i figli degli aviatori;

Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza;

Cassa ufficiali della guardia di finanza;

Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza;

Fondo di assistenza per i finanzieri;

Ente assistenza orfani agenti di custodia;

Opera nazionale assistenza per i figli dei vigili del fuoco.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1981
Registro n. 10 *Presidenza, foglio n.* 264

(6989)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1981.

Estinzione del « Lascito scolastico Sbarretti » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481;

Considerato che il « Lascito scolastico Sbarretti », con sede in Roma rientra fra gli enti sottoposti al procedimento di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per effetto dell'annotazione finale alla tabella *B* allegata al medesimo decreto, in quanto istituzione pubblica di assistenza e beneficenza che opera nel territorio di più regioni;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Viste le osservazioni della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresse nella seduta del 19 maggio 1981;

Sul conforme parere della commissione tecnica previsto dal sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta del 24 luglio 1981;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 113, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il « Lascito scolastico Sbarretti », con sede in Roma, è dichiarato estinto.

Art. 2.

I beni immobili, insieme ai relativi patrimoni mobiliari, di cui alla allegata tabella sono trasferiti alla regione nel cui territorio sono situati, ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I residui beni mobili del « Lascito scolastico Sbarretti », compresi il numerario e i titoli di credito, sono attribuiti all'ufficio del Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ai sensi del secondo e del sesto comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 1 *sexies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 3.

Tutto il personale del « Lascito scolastico Sbarretti » è attribuito alle regioni nelle quali presta servizio, con le modalità di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

L'amministrazione del personale, fino alla data dell'effettiva messa a disposizione delle regioni e comunque non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, è assicurato dall'ente con onere a carico del bilancio dell'ente stesso.

La effettiva messa a disposizione delle regioni del personale di cui al comma precedente avrà luogo entro e non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Fino alla effettiva messa a disposizione delle regioni del personale di cui al precedente art. 3, l'ente predetto assicura la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente erogati.

Art. 5.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dallo stesso giorno.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1981
Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 266

TABELLA

LASCITO SCOLASTICO SBARRETTI

Terreni agricoli siti nel comune di Imola, di complessivi ettari 18.45.02, dei quali ettari 14.79.55 a colonia - mezzadria ed ettari 3.65.47 a conduzione diretta.

(6990)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 novembre 1981.

Autorizzazione all'ospedale di circolo « Predabissi » di Melegnano ad effettuare le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'ospedale di circolo « Predabissi » di Melegnano, in data 18 settembre 1980, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 7 aprile 1981;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 7 ottobre 1981;

Considerato che, in base agli accertamenti tecnici effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione dell'espletamento delle operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il Regolamento di esecuzione della sopra nominata legge.

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale di circolo « Predabissi » di Melegnano è autorizzato alle attività di: *a*) solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui al punto *a*) del precedente art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie del reparto di chirurgia generale dell'ospedale di circolo « Predabissi » di Melegnano, dai seguenti sanitari:

Della Grazia prof. Mariano, primario della divisione di urologia e dirigente la sezione di nefropatologia ed emodialisi;

Ambrosini prof. Alessandro, primario della divisione di chirurgia generale;

Bianchi prof. Giovanni, aiuto della divisione di chirurgia;

Crespi dott. Flavio, aiuto delle divisione di chirurgia;

Campo dott. Biagio, aiuto della divisione di urologia;

Bacchioni dott. Antonio Maria, assistente della divisione di urologia.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere.

Art. 5.

Il presidente dell'ospedale di circolo « Predabissi » di Melegnano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(6992)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 30 novembre 1981.

Determinazione delle quote A e B per lo zucchero e per l'isoglucosio ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

Visto il decreto ministeriale del 28 febbraio 1976, e successive modificazioni, relativo alla fissazione delle quote di base per lo zucchero di cui al regolamento n. 3330/74 del Consiglio del 19 dicembre 1974;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, ed il relativo piano agricolo nazionale;

Atteso che, in applicazione delle disposizioni comunitarie riguardanti il regime delle quote occorre provvedere alla determinazione di una quota *A* e di una quota *B* per ogni impresa produttrice di zucchero o di isoglucosio situate nel territorio nazionale, alla quale, nel periodo tra il 1° luglio 1980 ed il 30 giugno 1981, sia stata attribuita una quota di base, secondo i casi, dal regolamento (CEE) n. 3330/74 o dal regolamento (CEE) n. 1111/77;

Tenute presenti le risultanze delle operazioni che, ai fini della determinazione di dette quote, sono state eseguite con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 24 del regolamento (CEE) n. 1785/81;

Considerato che l'attuale realtà produttiva dell'area bieticola centro-meridionale richiede modifiche alle quote determinate sulla base del richiamato art. 24, come prima fase del processo di ristrutturazione i cui orientamenti sono stati delineati nel richiamato piano agricolo nazionale e che l'art. 25 del regolamento (CEE) n. 1785/81 consente tale possibilità;

Considerato che talune imprese dell'area centro-meridionale continuano ad incontrare difficoltà nell'utilizzo delle quote loro assegnate, anche nelle campagne caratterizzate da rilevanti produzioni di barbabietole e di zucchero;

Considerato che la società Zuccherifici meridionali con zuccherificio in Policoro (Matera), attualmente in amministrazione commissariale ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95, non è stata in grado di assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dalla regolamentazione comunitaria nei confronti dei bieticoltori, per cui si rende necessario attribuire la parte delle quote non utilizzata alle società i cui stabilimenti hanno assorbito le barbabietole non ritirate dalla società in questione, con esclusione di quelle che hanno avuto la possibilità di compensare nell'ambito della quota globale della società di appartenenza;

Considerato che tali misure non compromettono lo sviluppo produttivo nelle zone in cui operano le imprese alle quali sono ridotte le quote con il presente decreto, in quanto il meccanismo del riporto, con garanzia finanziaria degli oneri di magazzinaggio, delle eccedenze di produzione, permetterà nelle campagne successive interventi correttivi per tener conto della evoluzione della produzione nelle singole zone bieticole e che tali interventi saranno effettuati in linea con gli orientamenti del piano agricolo nazionale che ha previsto lo sviluppo della produzione nell'area centro-meridionale in funzione anche della riduzione degli oneri derivanti dall'aumento delle quote in detta area;

Considerato che è opportuno ridistribuire i quantitativi disponibili a seguito della riduzione delle quote delle richiamate imprese, secondo i casi, agli stabilimenti limitrofi che hanno assorbito le barbabietole di pertinenza di dette imprese, oppure agli stabilimenti delle altre imprese dell'area centro-meridionale in funzione della media di taluni parametri produttivi;

Considerando che, allo stato attuale della campagna è già possibile acquisire, in via sufficientemente attendibile, elementi conoscitivi relativamente alla produzione bieticolo-saccarifera 1981-82, e che, nel rispetto di alcuni margini di variazione, è possibile procedere alle operazioni di riequilibrio sopra richiamate;

Decreta:

Art. 1.

Alle seguenti imprese produttrici di zucchero e di isoglucosio, operanti nel territorio della Repubblica ed aventi diritto all'attribuzione di una quota *A* e di una quota *B* a partire dalla campagna 1981-82, sono assegnate le quote a fianco di ciascuna indicate che, espresse in quintali netti di zucchero bianco, quelle assegnate alle imprese produttrici di zucchero, ed in quintali netti di materia secca, quelle assegnate alle imprese produttrici di isoglucosio, sono state determinate con l'applicazione delle disposizioni comunitarie previste dall'art. 24 del Regolamento (CEE) n. 1785/81:

	Quota *A*	Quota *B*
1) *Imprese produttrici di zucchero*:		
Eridania - Zuccherifici nazionali S.p.a., Genova	4.270.682	988.657
Società italiana per l'industria degli zuccheri, Roma	2.221.194	394.252
Società generale di zuccherifici S.p.a., Bruxelles	387.188	73.964
Società Cavarzere produzioni industriali S.p.a., Cavarzere (Venezia)	1.446.725	314.113
Romana zucchero S.p.a., Genova	687.089	63.673
A.I.E. - Società industriale emiliana, Bologna	363.483	84.544
S.F.I.R. - Società fondiaria industriale romagnola, Bologna	473.129	39.471
Zuccherificio e raffineria di Mizzana S.p.a., Bologna	243.847	59.876
Sadam S.p.a., Bologna	577.070	133.187
Sermide S.p.a., Genova	313.170	64.445

	Quota A	Quota B
Cooperativa produttori agricoli - Co.Pro.A. Soc. coop. a r.l., Ostellato (Ferrara)	311.756	55.662
Cooperativa produttori bieticoli - Co.Pro.B. Soc. a r.l., Minerbio (Bologna)	279.243	49.764
So.Me.S.A. - Società meridionali saccarifera e agro-alimentare S.p.a., Avezzano (L'Aquila)	456.572	54.234
Zuccherificio del Molise S.p.a., Termoli (Campobasso) . .	266.334	33.187
Sacam - Saccarifera Campania S.p.a., Napoli	150.261	11.560
Società zuccherifici meridionali S.p.a., Policoro (Matera) . .	300.930	23.151
Zuccherificio Castiglionese S.p.a., Roma	236.646	22.244
E.S.A.C. - Zuccherificio « Val di Neto », Strongoli scalo (Catanzaro)	214.681	16.516

2) *Imprese produttrici di isoglucosio*:

Fabbriche riunite amido glucosio destrina - FRAGD S.p.a., Milano	107.060	25.212,6
Società piemontese amidi e derivati - SPAD S.p.a., Cassano Spinola (Alessandria)	58.630	13.807,4

Art. 2.

Con riferimento all'art. 25 del regolamento (CEE) n. 1785/81, le quote *A* e le quote *B* di talune delle imprese, di cui all'articolo precedente, sono modificate come segue, a decorrere dalla campagna saccarifera 1981-82:

	Quota A	Quota B
Società generale di zuccherifici S.p.a., Bruxelles . . .	410.906	73.964
Società Cavarzere produzioni industriali S.p.a., Cavarzere (Venezia)	1.512.799	328.236
Sadam S.p.a., Bologna . .	630.749	150.488
Sermide S.p.a., Genova . . .	345.547	74.882
So.Me.S.A. - Società meridionali saccarifera e agro-alimentare S.p.a., Avezzano (L'Aquila) . . .	463.601	56.499
Zuccherificio del Molise S.p.a., Termoli (Campobasso)	305.025	33.187
Sacam - Saccarifera Campania S.p.a., Napoli	95.721	—
Società zuccherifici meridionali S.p.a., Policoro (Matera) . . .	111.869	—
Zuccherificio Castiglionese S.p.a., Roma	258.679	29.345
E.S.A.C. - Zuccherificio « Val di Neto », Strongoli scalo (Catanzaro)	214.681	—

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1981

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

(6993)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 novembre 1981.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 18 %, di scadenza 1° luglio 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166, del 18 giugno 1981, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 18%, di scadenza 1° luglio 1983, per nominali lire 2.000 miliardi;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 18%, di scadenza 1° luglio 1983, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in sei tagli, per il rispettivo capitale nominale di lire centomila, cinquecentomila, un milione, cinque milioni, dieci milioni e cinquanta milioni.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di quattro cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le quattro cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su una sola colonna e sono numerate dal basso verso l'alto da quella n. 1 di scadenza 1° gennaio 1982 a quella n. 4 di scadenza 1° luglio 1983.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il « Canone delle proporzioni » nel corpo del titolo e la « Testa di giovane » in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai « Nodi leonardeschi », ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella con cornice propria in cui è inserita una incisione riproducente « La Gioconda » di Leonardo da Vinci.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee ondulate intrecciate su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA (su due righe in chiaro) - DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO (sempre su due righe in chiaro) - BUONI DEL TESORO POLIENNALI 18% - DI SCADENZA 1° LUGLIO 1983 - LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 - E DECRETO MINISTERIALE 16 GIUGNO 1981 - TITOLO AL PORTATORE - DEL CAPITALE NOMINALE DI LIRE - (importo in lettere) - FRUTTANTE L'INTERESSE ANNUO DI LIRE - (importo in lettere) - SERIE (numero della serie) N. (numero del titolo) - ISCRITTO NEL GRAN LIBRO - DEL DEBITO PUBBLICO - CON GODIMENTO DAL 1° LUGLIO 1981 - ROMA, 1° LUGLIO 1981 - IL DIRETTORE GENERALE (ZITELLI) - V. PER LA CORTE DEI CONTI (MANNA) - IL PRIMO DIRIGENTE (CUZZO) - N. 754600 DI POS. (SERIE IV) ».

A sinistra della leggenda « ISCRITTO NEL GRAN LIBRO ETC. » è posto un disco, che risalta per fondino a tinta più leggera, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA » in una cornicetta a perline.

Al centro del corpo del titolo campeggia la leggenda « 18% » in colore rosso mattone chiaro.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale con fregi laterali raffigurante la Madonna con Gesù e Sant'Anna (da un cartone di Leonardo) sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 18%, di scadenza 1° luglio 1983; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda « DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO ».

Il fondino, simile a quello del corpo del titolo, reca, a destra, in alto, uno spazio quadrangolare a tinta più leggera, delimitato da un filo di cornice recante l'indicazione della data di pagabilità seguita dall'importo in cifre della cedola; sotto tale spazio, a destra, in un ulteriore piccolo spazio quadrato, privo di fondino, spicca il numero cedolare; lo stesso numero è riportato in analogo spazio quadrato posto in alto a sinistra. In basso, a destra, vi è uno spazio circolare, con fondino a tinta più leggera, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ».

Sul fondino sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « BUONI DEL TESORO POLIENNALI 18% - DI SCADENZA 1° LUGLIO 1983 - LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 - E DECRETO MINISTERIALE 16 GIUGNO 1981 ». Seguono le indicazioni delle scadenze e dell'importo, in lettere, della cedola, nonché della serie e del numero di iscrizione del titolo.

Al centro di ogni cedola è riportata, in colore rosso mattone chiaro, la leggenda 18%.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda « B.T.P. 18% - 1° LUGLIO 1983 ».

Art. 7.

La stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è eseguita in colore diverso per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 100.000: in bruno;
» » » » L. 500.000: in grigio lavagna;
» » » » L. 1.000.000: in viola - malva;
» » » » L. 5.000.000: in bruno - seppia;
» » » » L. 10.000.000: in verde pisello;
» » » » L. 50.000.000: in celeste.

La carta filigranata dei tagli da lire cinque milioni è colorata litograficamente in giallo-avorio; quella dei tagli da lire dieci milioni e cinquanta milioni è colorata litograficamente in giallino.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia, la numerazione, la serie e le firme nel prospetto del corpo del titolo nonché la serie e la numerazione nelle cedole sono impresse tipograficamente in nero.

La leggenda 18%, al centro del corpo del titolo e di ogni cedola, è impressa litograficamente.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore, considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1981
Registro n. 27 *Tesoro, foglio n.* 1

(7008)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 giugno 1981.

Autorizzazione alla S.p.a. « La Minerva di assicurazioni e riassicurazioni », in Roma, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica al ramo perdite pecuniarie di vario genere nonché alla riassicurazione nello stesso ramo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società La Minerva S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, via di Torre Argentina n. 76, che già esercita le assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività ad altri rami;

Vista la documentazione, allegata alla citata domanda ed in particolare il programma di attività e la relazione tecnica;

Viste le condizioni generali e speciali di polizza e le tariffe che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di operazioni;

Considerato che la documentazione presentata soddisfa le condizioni di accesso;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 28 aprile 1981;

Decreta:

La società La Minerva S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica nel ramo perdite pecuniarie di vario genere nonché alla riassicurazione nello stesso ramo.

Roma, addì 16 giugno 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(6860)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 11 giugno 1981.

Valore e caratteristiche di quattro francobolli appartenenti alla serie ordinaria « Le costruzioni aeronautiche italiane ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 26 febbraio 1980, con il quale è stata autorizzata l'emissione a partire dal 1981, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica « Le costruzioni aeronautiche italiane »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1981, quattro francobolli appartenenti alla suddetta serie ordinaria « Le costruzioni aeronautiche italiane », aventi come soggetti l'aereo G 222 Aeritalia, l'aereo MB-339 Aermacchi, l'elicottero A 109 Agusta e il bimotore P.68 Partenavia;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1518 del 28 maggio 1981;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi quattro francobolli, nel valore unico da L. 200, appartenenti alla serie ordinaria « Le costruzioni aeronautiche italiane », aventi come soggetti l'aereo G 222 Aeritalia, l'aereo MB - 339 Aermacchi, l'elicottero A 109 Agusta e il bimotore P.68 Partenavia.

Detti francobolli sono stampati in offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 50,8 × 30; formato stampa: mm 46,8 × 26; dentellatura: 14¼ per 13¼; foglio: dieci esemplari per ciascun soggetto; il foglio è completato da venti rettangoli dentellati, con formato carta di mm 25,4 × 30, di cui dieci raffiguranti il motore stellare per aviazione Piaggio PXI e dieci il motore FIAT AS6 da 3100 C.V. (1931); quadricromia.

Nelle vignette sono riportate, oltre le riproduzioni degli aerei, le rispettive sigle di denominazione, la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « 200 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1981

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DI GIESI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1981
Registro n. 32 Poste, foglio n. 99

(6945)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 3 luglio 1981, n. **707**.

Autorizzazione all'Istituto di studi superiori « G. Toniolo », in Milano, ad accettare un legato.

N. 707. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Istituto di studi superiori « G. Toniolo » di Milano, viene autorizzato ad accettare il legato, consistente nella nuda proprietà di beni immobili, per un valore di L. 56.550.000, disposto dal dott. Giancarlo Brasca con testamento olografo 30 luglio 1976, pubblicato in data 6 marzo 1979, n. 33995/4202 di repertorio, a rogito dottor Ferruccio Brambilla, notaio in Milano, registrato a Milano in data 13 marzo 1979, n. 7059.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1981
Registro n. 117 Istruzione, foglio n. 141

DECRETO 3 luglio 1981, n. 708.

Assegnazione di sei posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Messina.

N. 708. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, sei posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati: uno all'istituto di medicina del lavoro, uno all'istituto di clinica oculistica, uno all'istituto di oncologia, uno all'istituto di clinica ostetrica e uno all'istituto di clinica medica II della facoltà di medicina e chirurgia e uno all'istituto di idrossiologia e pescicoltura della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina per l'immissione in ruolo di sei dipendenti aventi diritto all'applicazione delle norme di cui all'art. 11 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1981
Registro n. 117 *Istruzione, foglio n.* 139

DECRETO 3 luglio 1981, n. 709.

Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Messina.

N. 709. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, due posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati: uno all'istituto di fisiologia umana ed uno all'istituto di clinica pediatrica II della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina per l'immissione in ruolo di due dipendenti aventi diritto all'applicazione delle norme di cui all'art. 9 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1981
Registro n. 117 *Istruzione, foglio n.* 138

DECRETO 8 luglio 1981, n. 710.

Autorizzazione all'Università degli studi di Torino ad accettare un'eredità.

N. 710. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Università degli studi di Torino viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Maria Antonietta Porri con testamento olografo 11 settembre 1969, pubblicato in data 6 febbraio 1976, n. 19695/4350 di repertorio, a rogito dott. Piero Urani, notaio in Torino, registrato a Torino il 10 febbraio 1976, n. 5525, consistente in un immobile del valore di L. 33.600.000, allo scopo di costituire una borsa di studio presso la facoltà di scienze economiche e commerciali per studenti bisognosi che si distinguano nella materia di economia politica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1981
Registro n. 117 *Istruzione, foglio n.* 140

DECRETO 31 luglio 1981, n. 711.

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un legato.

N. 711. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano viene autorizzata ad accettare il legato, consistente della nuda proprietà di: *a*) un podere agricolo in località « Verano » censito nel catasto rustico del comune di Podenzano (Piacenza) alla partita n. 150 foglio 29 mappali 17, 18, 19 e 47; foglio 34 mappali 19, 20; foglio 35 mappali 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10 e partita n. 1297 foglio 29 mappale 46; foglio 35 mappali 11, 12, 14 e 24; *b*) fabbricato civile censito alla partita 79 foglio 35 mappale 13 *sub* 3 e mappale 12-13 *sub* 2 e 41 per un valore complessivo di L. 493.000.000, disposto dal dott. Vittore Buzzetti con testamento olografo 11 marzo 1976, pubblicato in data 11 aprile 1978, n. 11603/2816 di repertorio, a rogito dott. Luigi Giancani, notaio in Piacenza, da destinare per i fini istituzionali dell'Ateneo.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1981
Registro n. 117 *Istruzione, foglio n.* 137

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bari 26 agosto 1980 il rettore *pro-tempore* dell'Università degli studi di Bari è autorizzato ad accettare in nome di detta Università la donazione di L. 2.000.000 disposta in suo favore dalla signora Amelia Divella ved. Signorile, al fine di istituire un premio di studio intitolato all'« ing. Vito Signorile » da conferire, in base ad un apposito regolamento rettorale, ad un laureato in ingegneria meccanica presso l'Università degli studi di Bari.

(6883)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Il titolo del decreto ministeriale 3 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 16 novembre 1981 alla pag. 7507 e, cioè: « Aggiunta di un rivelatore ai vini ottenuti da uva da tavola avviati alla distillazione » deve essere sostituito dal seguente testo: « Aggiunta di un rivelatore ai vini da tavola avviati alla distillazione nel quadro delle misure comunitarie di "buon fine" ».

(6997)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 237

Corso dei cambi del 2 dicembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1195,550	1195,550	1195,60	1195,550	1195,50	1195,50	1195,450	1195,550	1195,550	1195,55
Dollaro canadese	1014,850	1014,850	1016 —	1014,850	1014,97	1014,80	1014,750	1014,850	1014,850	1014,85
Marco germanico	536,500	536,500	536,75	536,500	536,67	536,50	536,450	536,500	536,500	536,50
Fiorino olandese	490,480	490,480	490,30	490,480	490,46	490,50	490,400	490,480	490,480	490,50
Franco belga	31,542	31,542	31,63	31,542	31,62	31,55	31,598	31,542	31,542	31,55
Franco francese	212,280	212,280	212,40	212,280	218,38	212,25	212,200	212,280	212,280	212,30
Lira sterlina	2325,300	2325,300	2330,50	2325,300	2328,83	2325,30	2325 —	2325,300	2325,300	2325,30
Lira irlandese	1906 —	1906 —	1905 —	1906 —	1902,04	—	1905 —	1906 —	1906 —	—
Corona danese	166,100	166,100	166,58	166,100	166,31	166,10	166,100	166,100	166,100	166,10
Corona norvegese	209,880	209,880	208,90	209,880	209,40	209,85	209,690	209,880	209,880	209,90
Corona svedese	218,570	218,570	218,50	218,570	218,52	218,57	218,550	218,570	218,570	218,60
Franco svizzero	668,500	668,500	669,25	668,500	666,78	668,50	668,310	668,500	668,500	668,50
Scellino austriaco	76,322	76,322	76,40	76,322	76,40	76,30	76,280	76,322	76,322	76,35
Escudo portoghese	18,700	18,700	18,60	18,700	18,56	18,60	18,500	18,700	18,700	18,70
Peseta spagnola	12,494	12,494	12,53	12,494	12,51	12,50	12,485	12,494	12,494	12,50
Yen giapponese	5,536	5,536	5,55	5,536	5,53	5,52	5,534	5,536	5,536	5,53
E.C.U.	1313,790	1313,790	—	1313,790	—	—	1313,790	1313,790	1313,790	—

Media dei titoli del 2 dicembre 1981

Rendita 5 % 1935 40,575
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 91,575
» 5,50 % » » 1968-83 84,625
» 5,50 % » » 1969-84 81,775
» 6 % » » 1970-85 76,650
» 6 % » » 1971-86 71,225
» 6 % » » 1972-87 70,200
» 9 % » » 1975-90 71,150
» 9 % » » 1976-91 72,175
» 10 % » » 1977-92 76,975
» 12 % (Beni Esteri 1980) 66,70
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 70,900
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % 89,20
» » » Ind. 1- 1-1980/82 . . . 99,450
» » » » 1- 3-1980/82 . . . 99,175
» » » » 1- 5-1979/82 . . . 99,075
» » » » 1- 5-1980/82 . . . 99,125
» » » » 1- 6-1980/82 . . . 98,925
» » » » 1- 7-1979/82 . . . 98,525
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82 . . 98,500
» » » » 1- 8-1980/82 . . 98,400
» » » » 1-10-1979/82 . . 98,625
» » » » 1-10-1980/82 . . 98,700
» » » » 1-12-1980/82 . . 99 —
» » » » 1- 1-1980/83 . . 98,375
» » » » 1-10-1980/83 . . 98,775
» » » » 1- 3-1981/84 . . 98,300
» » » » 1- 4-1981/84 . . 98,775
» » » » 1- 6-1981/84 . . 98,475
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982 95,375
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 99,025
» » » 12 % 1- 4-1982 97,275
» » » 15 % 1- 1-1983 94,850
» » » 12 % 1-10-1983 86,800
» » » 12 % 1- 1-1984 84,550
» » » 12 % 1- 4-1984 84,375
» » » 12 % 1-10-1984 83,150
» » Nov. 12 % 1-10-1987 81,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 dicembre 1981

Dollaro USA 1195,500
Dollaro canadese 1014,800
Marco germanico 536,475
Fiorino olandese 490,440
Franco belga 31,570
Franco francese 212,240
Lira sterlina 2325,150
Lira irlandese 1905,500
Corona danese 166,100
Corona norvegese 209,785
Corona svedese 218,560
Franco svizzero 668,405
Scellino austriaco 76,301
Escudo portoghese 18,600
Peseta spagnola 12,489
Yen giapponese 5,535
E.C.U 1313,790

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 238

Corso dei cambi del 3 dicembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1196 —	1196 —	1196,05	1196 —	1196 —	1196,10	1195,950	1196 —	1196 —	1196,05
Dollaro canadese	1015,225	1015,225	1015 —	1015,225	1015,10	1015,30	1015,150	1015,225	1015,225	1015,30
Marco germanico	536,700	536,700	537,25	536,700	536,40	536,75	536,650	536,700	536,700	536,75
Fiorino olandese	490,419	490,419	490,30	490,419	490,16	490,15	490,329	490,419	490,419	490,50
Franco belga	31,574	31,574	31,55	31,574	31,55	31,55	31,568	31,574	31,574	31,60
Franco francese	212,510	212,510	212,80	212,510	212,50	212,45	212,570	212,510	212,510	212,45
Lira sterlina	2318 —	2318 —	2315 —	2318 —	2313,96	2319 —	2317 —	2318 —	2318 —	2319 —
Lira irlandese	1902,500	1902,500	1903 —	1902,500	1901,65	—	1903 —	1902,500	1902,500	—
Corona danese	166,060	166,060	165,75	166,060	165,78	166,40	166,080	166,060	166,060	166,05
Corona norvegese	209,910	209,910	210,10	209,910	209,86	209,90	209,900	209,910	209,910	209,90
Corona svedese	218,380	218,380	218,15	218,380	218,21	218,60	218,400	218,380	218,380	218,35
Franco svizzero	668,495	668,495	668,95	668,495	668,62	668,50	668,500	668,495	668,495	668,50
Scellino austriaco	76,399	76,399	76,90	76,399	76,42	76,35	76,400	76,399	76,399	76,40
Escudo portoghese	18,600	18,600	18,60	18,600	18,65	18,70	18,500	18,600	18,600	18,70
Peseta spagnola	12,492	12,492	12,48	12,492	12,48	12,50	12,490	12,492	12,492	12,50
Yen giapponese	5,536	5,536	5,54	5,536	5,53	5,53	5,537	5,536	5,536	5,52
E.C.U.	1313,630	1313,630	—	1313,630	—	—	1313,630	1313,630	1313,630	—

Media dei titoli del 3 dicembre 1981

Rendita 5 % 1935 40,575
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 92,875
» 5,50 % » » 1968-83 84,725
» 5,50 % » » 1969-84 81,775
» 6 % » » 1970-85 76,650
» 6 % » » 1971-86 71,225
» 6 % » » 1972-87 70,200
» 9 % » » 1975-90 71,150
» 9 % » » 1976-91 72,175
» 10 % » » 1977-92 76,975
» 12 % (Beni Esteri 1980) 66,700
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 70,900
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % 89,200
» » » Ind. 1- 1-1980/82 . . . 99,425
» » » » 1- 3-1980/82 . . . 99,200
» » » » 1- 5-1979/82 . . . 99,100
» » » » 1- 5-1980/82 . . . 99,100
» » » » 1- 6-1980/82 . . . 98,900
» » » » 1- 7-1979/82 . . . 98,575

Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82 . . . 98,550
» » » » 1- 8-1980/82 . . . 98,375
» » » » 1-10-1979/82 . . . 98,700
» » » » 1-10-1980/82 . . . 98,725
» » » » 1-12-1980/82 . . . 98,975
» » » » 1- 1-1980/83 . . . 98,400
» » » » 1-10-1980/83 . . . 98,825
» » » » 1- 3-1981/84 . . . 98,150
» » » » 1- 4-1981/84 . . . 98,900
» » » » 1- 6-1981/84 . . . 98,850
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982 95,325
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 99,075
» » » 12 % 1- 4-1982 97,275
» » » 15 % 1- 1-1983 94,950
» » » 12 % 1-10-1983 86,775
» » » 12 % 1- 1-1984 84,575
» » » 12 % 1- 4-1984 84,400
» » » 12 % 1-10-1984 83,150
» » Nov. 12 % 1-10-1987 81,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 dicembre 1981

Dollaro USA . . . . 1196 —
Dollaro canadese 1015,225
Marco germanico 536,700
Fiorino olandese 490,419
Franco belga 31,574
Franco francese 212,510
Lira sterlina . . . . 2318 —
Lira irlandese 1902,500

Corona danese 166,060
Corona norvegese 209,910
Corona svedese 218,380
Franco svizzero 668,495
Scellino austriaco 76,399
Escudo portoghese 18,600
Peseta spagnola 12,492
Yen giapponese 5,536
E.C.U. 1313,630

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi a posti di personale tecnico-scientifico

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale della ricerche, parte II (personale - concorsi), n. 14, in data 2 dicembre 1981, saranno pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di cibernetica - Arco Felice (Napoli).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di cibernetica - Arco Felice (Napoli).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di cibernetica - Arco Felice (Napoli).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di cibernetica - Arco Felice (Napoli).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di cibernetica - Arco Felice (Napoli).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nell'Italia meridionale ed insulare - Cosenza (modificazione e proroga).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di genetica e biofisica - Napoli.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per gli studi micenei ed egeo-anatolici - Roma.

Si comunica che il termine di presentazione delle domande scadrà il quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dei suindicati bandi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, che per qualsiasi altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al Servizio concorsi, borse di studio ed incarichi - Piazzale Aldo Moro, 7 - 00100 Roma.

(6971)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica oculistica (per le esigenze della seconda cattedra) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la clinica oculistica (seconda cattedra), policlinico Umberto I, Roma, alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(7000)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori (servizio biologico).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 5 - Maggio 1980, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 21 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1980, registro n. 3 Sanità, foglio n. 257, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina in prova il vincitore e dichiara gli idonei del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità (servizio biologico), indetto con decreto ministeriale 19 giugno 1978.

(6951)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a tre posti di aiutante tecnico nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 5 - Maggio 1980, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 21 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1980, registro n. 2 Sanità, foglio n. 390, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina in prova il vincitore del concorso, per esami, a tre posti di aiutante tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 5 febbraio 1979.

(6952)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI RAVENNA

Revoca del concorso al posto di veterinario condotto vacante nel comune di Conselice

Con decreto del veterinario provinciale 21 ottobre 1981, n. 2013, è stato revocato il bando di concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario condotto vacante nel comune di Conselice della provincia di Ravenna, di cui al precedente decreto in data 1° dicembre 1975.

(6972)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1981, n. 77.

Disciplina dell'insegnamento dello sci in Toscana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 3 *novembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

MAESTRI DI SCI E SCUOLE DI SCI

Art. 1.

Finalità

Nella regione Toscana l'esercizio della professione di maestro di sci nelle discipline alpine e nordiche è regolato dalla presente legge.

Art. 2.

Figura professionale

I maestri di sci insegnano in forma professionale la pratica dello sci, secondo le discipline alpine e nordiche.

Possono altresì organizzare scuole di sci, autorizzate ai sensi del successivo art. 7.

I maestri di sci sono tenuti a presentare la propria opera negli interventi di soccorso.

Collaborano con gli organismi scolastici, l'associazionismo sportivo, gli enti e gli operatori turistici per la promozione della pratica dello sci.

Collaborano, altresì, con i comuni e le comunità montane per la tutela dell'ambiente naturale montano.

Art. 3.

Licenza

La licenza all'esercizio della professione di maestro di sci è rilasciata dal comune di residenza dietro domanda dell'interessato corredata da:

a) certificato generale del casellario giudiziario, dal quale risulti che il richiedente non ha riportato condanne e non è sottoposto alle misure di cui all'art. 11, primo comma e all'articolo 123, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

b) certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale, non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda da cui risulti l'idoneità fisica alla professione;

c) certificato di qualifica di maestro di sci conseguito ai sensi della normativa vigente in materia.

La licenza è rinnovata ogni tre anni previa presentazione del certificato medico di cui alla lettera *b*) del presente articolo e dell'attestato di frequenza dei corsi di aggiornamento di cui al successivo art. 13.

La licenza è revocata in ogni momento dal comune di residenza qualora l'interessato perda uno dei requisiti previsti per il rilascio dalla normativa vigente.

I maestri di sci possono esercitare la professione solo nelle discipline nelle quali sono abilitati.

Art. 4.

Maestri di sci di altre regioni e Stati

Coloro che possono esercitare l'insegnamento dello sci in base alle disposizioni vigenti in altre regioni o Stati della Comunità economica europea, per poter esercitare detto insegnamento in Toscana devono documentare la propria abilitazione e comunicare annualmente almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività al comune o ai comuni interessati per territorio la stazione o le stazioni presso le quali intendono esercitare la loro attività, nonchè i periodi di esercizio dell'attività stessa.

L'insegnamento saltuario da parte di maestri di sci provenienti con loro allievi da altre regioni o Stati della Comunità economica europea non è soggetto alle norme della presente legge.

Art. 5.

Tariffe

Le tariffe massime da applicarsi per la professione di maestro di sci sono fissate entro il 31 ottobre di ogni anno dal comitato provinciale prezzi competente per territorio, sentite le categorie interessate.

Tariffe preferenziali possono essere fissate per particolari combinazioni e iniziative di carattere sociale.

Art. 6.

Istruttori di maestri di sci

La qualifica di istruttore di maestri di sci, che si consegue ai sensi del successivo art. 14, dà l'abilitazione all'insegnamento delle materie tecnico-pratiche nei corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione di cui all'art. 11 della presente legge.

Art. 7.

Scuole di sci

L'esercizio di una scuola di sci, per l'insegnamento coordinato della pratica dello sci, è subordinato ad autorizzazione da parte del comune territorialmente competente, previo accertamento dei seguenti requisiti:

a) un organico minimo di quattro maestri di sci;

b) una sede idonea allo scopo in località di interesse sciistico funzionale ai fini da perseguire;

c) una dichiarazione del responsabile della scuola di sci che si impegni:

a ripartire i proventi in ragione delle effettive prestazioni di tutti i componenti e a costituire un fondo per la loro qualificazione professionale;

a prestare l'opera di soccorso della scuola di sci in operazione di soccorso;

a collaborare con gli organismi scolastici, l'associazionismo sportivo e del tempo libero, gli enti e operatori turistici ai fini di favorire la più ampia diffusione dello sci nelle scuole, la preparazione sportiva dei cittadini, la promozione del turismo;

d) un'adeguata polizza di assicurazione rischi di responsabilità civile verso terzi per gli infortuni derivanti dallo svolgimento della professione.

L'autorizzazione all'esercizio di una scuola di sci è revocata qualora venga a mancare uno dei requisiti di cui al comma precedente.

L'autorizzazione può essere sospesa fino a un massimo di tre mesi in caso di recidiva nella violazione delle norme di cui all'art. 10, quinto comma.

Art. 8.

Elenchi regionali

Coloro che sono in possesso della licenza di maestro di sci, nonchè gli istruttori di maestro di sci, sono iscritti in appositi elenchi regionali nei quali sono indicati:

i dati anagrafici del titolare; gli estremi della licenza e del corso di specializzazione per gli istruttori; la qualifica; i rinnovi; le variazioni.

Le scuole di sci autorizzate ai sensi del precedente articolo sono iscritte in un apposito elenco regionale che contiene:

la denominazione, la data di costituzione e l'indirizzo;

i nominativi del responsabile e degli altri componenti, con i relativi dati anagrafici e professionali.

Ai fini della programmazione regionale del settore i comuni interessati sono tenuti a trasmettere alla giunta regionale i dati relativi alle scuole di sci e alle licenze di maestro di sci entro quindici giorni dalla data di registrazione.

Analogamente, le associazioni intercomunali trasmettono alla giunta regionale i dati relativi ai partecipanti ai corsi di specializzazione e di aggiornamento per istruttori di maestri di sci.

Gli elenchi regionali sono tenuti ed elaborati dal dipartimento istruzione e cultura della regione Toscana.

Con propria delibera la giunta regionale determinerà le caratteristiche delle insegne delle scuole di sci autorizzate e dei distintivi degli operatori dello sci, sia istruttori che maestri.

Art. 9.

Vigilanza

La vigilanza sull'attività dei maestri di sci nonchè sulle scuole di sci è esercitata dal comune competente per territorio.

Art. 10.

Sanzioni

Ferma restando l'applicazione delle sezioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti, chiunque eserciti, nell'ambito del territorio della Toscana, l'attività di maestro di sci sprovvisto della relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 100.000 a L. 300.000.

La mancata comunicazione di cui all'art. 4 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 30.000 a L. 90.000.

Chiunque conduce una scuola di sci senza autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 200.000 a L. 1.000.000.

In caso di recidiva l'ammontare della sanzione viene raddoppiato.

Nel caso di applicazione di tariffe superiori a quelle stabilite ai sensi dell'art. 5 della presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 100.000 a L. 300.000.

In caso di recidiva può essere sospesa fino a un massimo di tre mesi la validità della licenza di cui all'art. 3 della presente legge.

All'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo i comuni provvedono ai sensi della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Titolo II

INTERVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 11.

Istituzione dei corsi

Per favorire la pratica dello sci e delle attività turistiche connesse, la regione programma, istituisce e finanzia, ai sensi della legge regionale 15 novembre 1980, n. 86:

a) corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di maestro di sci;

b) corsi di aggiornamento per maestri di sci;

c) corsi di specializzazione per il rilascio della qualifica di istruttore di maestri di sci;

d) corsi di aggiornamento per istruttori.

I corsi sono attuati dalle associazioni intercomunali che dispongano di impianti stabili per l'esercizio dello sci e che utilizzino, per l'insegnamento delle materie tecnico-pratiche, gli istruttori di maestri di sci scelti nell'elenco di cui all'art. 8.

Le associazioni intercomunali possono avvalersi, mediante convenzione del concorso anche di enti e associazioni qualificate del settore.

Nell'ambito degli indirizzi della programmazione didattica dei corsi di formazione professionale sono definiti i programmi dei corsi di cui al primo comma del presente articolo, attendendosi alla normativa nazionale relativa ai contenuti tecnici e agli obiettivi formativi e culturali, e utilizzando i più aggiornati criteri metodologici di insegnamento.

Art. 12.

Corsi di qualificazione per maestri di sci

Per essere ammessi ai corsi di formazioni per il conseguimento della qualifica di maestro di sci occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità economica europea;

b) età non inferiore ai 18 anni;

c) certificato medico di idoneità alla professione di maestro di sci rilasciato dall'Unità sanitaria locale non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda;

d) assolvimento dell'obbligo scolastico.

L'ammissione ai predetti corsi è subordinata altresì al superamento di una prova attitudinale pratica sostenuta davanti alla sottocommissione competente di cui al successivo art. 15.

Gli esami per ottenere la qualifica di maestro di sci nelle discipline alpine e nordiche consistono nelle prove:

tecnico-pratica, didattica, teorica.

Per l'ammissione all'esame è richiesta la frequenza dello apposito corso di qualificazione di cui al presente articolo.

Sono ammessi alla prova d'esame di didattica per ogni singola disciplina i candidati che abbiano conseguito l'idoneità nella prova tecnico-pratica.

Sono ammessi alla prova teorica i candidati che abbiano conseguito l'idoneità nella prova di didattica.

Il mancato superamento della prova di didattica o della prova teorica comporta solo la ripetizione di tali singole prove, purchè effettuate nella sessione immediatamente successiva.

Con il superamento degli esami gli aspiranti conseguono la qualifica di maestro di sci, nelle discipline alpine o nordiche.

Art. 13.

Corsi di aggiornamento

Ai fini del rinnovo della licenza di cui al precedente articolo 3, i maestri di sci per ogni disciplina devono frequentare ogni tre anni il corso di aggiornamento di cui alla lettera *b*) dell'art. 11.

Nel caso di impossibilità di frequenza ai corsi, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci può frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo all'impedimento e la validità della licenza è prorogata fino al termine del corso di aggiornamento medesimo.

Gli istruttori di maestri di sci, oltre all'obbligo di frequenza dei corsi di aggiornamento per il rinnovo della licenza di maestro di sci, sono tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento di cui alla lettera *d*) dell'art. 11.

Art. 14.

Corsi di specializzazione per istruttori di maestri di sci

La qualifica di istruttore di maestri di sci si consegue attraverso esami tecnico-pratici, teorici e didattici da sostenere davanti alla commissione di cui al successivo art. 15, previa frequenza di appositi corsi di specializzazione.

Sono ammessi ai corsi maestri di sci in possesso di licenza da almeno quattro anni.

Art. 15.

Commissione d'esame

Gli esami relativi ai corsi di cui agli articoli 12, 13 e 14 della presente legge sono espletati da una commissione nominata dall'associazione intercomunale in cui ha sede il corso, così composta:

a) un rappresentante dell'associazione intercomunale, che la presiede;

b) due maestri di sci, di cui uno qualificato nelle discipline alpine e uno nelle discipline nordiche designati dalle associazioni regionali dei maestri di sci maggiormente rappresentative;

c) quattro istruttori di maestri di sci, di cui due qualificati nelle discipline alpine e due qualificati nelle discipline nordiche;

d) due esperti, di cui uno in attività educative e culturali e uno in topografia e sicurezza alpina;

e) un medico esperto in medicina sportiva.

Limitatamente all'espletamento della prova tecnico-pratica degli esami e alla prova attitudinale di ammissione ai corsi, la commissione è articolata in due sottocommissioni: una per le discipline alpine e l'altra per le discipline nordiche.

La sottocommissione per le discipline alpine è composta da:

il rappresentante dell'associazione intercomunale, che la presiede;

il maestro di sci qualificato in discipline alpine;

due istruttori qualificati in discipline alpine.

La sottocommissione per le discipline nordiche è composta da:

il rappresentante dell'associazione intercomunale, che la presiede;

il maestro di sci qualificato in discipline nordiche;

due istruttori qualificati in discipline nordiche.

Ai componenti della commissione, eccezion fatta per i dipendenti regionali, è attribuita una indennità per ogni giornata di seduta nella misura di L. 30.000 al lordo delle ritenute fiscali.

Ai componenti che risiedono in comuni diversi da quello in cui ha svolgimento l'esame spetta il trattamento di missione secondo le modalità stabilite dalla legge regionale per i funzionari regionali appartenenti all'ottavo livello funzionale.

Art. 16.

Competenze della Regione

Nella materia disciplinata dalla presente legge, la Regione può svolgere le attività previste dall'art. 20, ultimo comma, della legge regionale 15 novembre 1980, n. 86, anche per mezzo di convenzioni con enti e associazioni particolarmente qualificate nel settore.

Titolo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

Norme transitorie

Nella prima applicazione della legge:

a) i maestri di sci residenti nella Regione, che all'entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di « istruttore » della Federazione italiana sport invernali (FISI), conseguono la qualifica di istruttore di maestri di sci, qualora gli interessati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentino domanda, corredata della relativa documentazione, all'associazione intercomunale che provvede al rilascio dell'attestato di qualifica, nonchè agli adempimenti di cui all'art. 8;

b) i maestri di sci residenti nella Regione in possesso della licenza di abilitazione all'esercizio della professione, rilasciata ai sensi dell'art. 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'art. 8, presentano ai comuni di residenza la documentazione comprovante il conseguimento della predetta licenza. I comuni medesimi provvedono agli adempimenti di cui all'art. 8, terzo comma;

c) coloro che, residenti nella Regione, abbiano ottenuto dalla F.I.S.I., all'entrata in vigore della presente legge, l'attestato di idoneità all'insegnamento dello sci, sono direttamente ammessi a sostenere la prova d'esame teorica di cui al precedente art. 12;

d) coloro che, residenti nella Regione, abbiano frequentato con esito favorevole, entro il 31 dicembre 1980, i corsi di formazione per aspiranti maestri di sci, organizzati secondo idonei criteri metodologici da associazioni a tal fine operanti a livello nazionale; sono ammessi a sostenere direttamente la prova di esame teorica di cui al precedente art. 12, previa frequenza di un corso di aggiornamento teorico pratico appositamente istituito ai sensi del precedente art. 11.

Per il conseguimento di quanto ai punti *c*) e *d*) del precedente comma gli interessati devono presentare alla giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, domanda corredata della rispettiva documentazione.

Art. 18.

Norme finali

Fino a quando il programma dei corsi di cui all'art. 11, ultimo comma, non sarà definito, la progressione tecnico-didattica per l'insegnamento dello sci adottata dalla F.I.S.I. costituirà la base tecnica, pratica, metodologica del programma stesso.

Qualora i nominativi compresi nell'elenco di cui all'art. 8 della presente legge non risultino sufficienti rispetto alle esigenze, si utilizza, ad integrazione, un elenco di nominativi indicati dalla F.I.S.I.

Art. 19.

Finanziamento

Al finanziamento degli oneri derivanti dagli interventi di cui alla presente legge si provvede con l'apposito capitolo del bilancio regionale relativo al finanziamento del piano regionale annuale della formazione professionale ai sensi della legge regionale 15 novembre 1980, n. 86.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 27 ottobre 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 settembre 1981, ed è stata vistata dal commissario del Governo il 19 ottobre 1981.

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1981, n. 78.

Classificazione degli alberghi e degli alberghi turistici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 3 *novembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Attività e aziende ricettive

Ai fini della presente legge regionale, si definisce attività ricettiva quella diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità.

Le aziende organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva si distinguono in: « alberghi », « alberghi residenziali », « villaggi turistici », « campeggi ».

La presente legge classifica gli « alberghi » e gli « alberghi residenziali ».

Art. 2.

Alberghi e alberghi residenziali

Gli « alberghi » e gli « alberghi residenziali » sono esercizi pubblici a gestione unitaria che, ubicati in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio e possono disporre di ristorante, bar ed altri servizi accessori.

Sono « alberghi » le aziende che possiedono i requisiti indicati nella tabella *A* dell'allegato prontuario di classificazione.

Gli alberghi, se collocati nelle vicinanze di grandi vie di comunicazione e/o porti, se attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni e che assicurino servizi di autorimessa con box o parcheggio per tanti posti macchina e/o imbarcazione quante sono le camere degli ospiti maggiorate del 10%, nonchè servizi di primo intervento, di assistenza meccanica per i mezzi di trasporto sopra indicati, rifornimento di carburante, ristorante o tavola calda e fredda e bar, possono assumere la denominazione di « motel ».

Gli alberghi, se caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela, possono assumere la denominazione di « villaggio-albergo ».

Sono « alberghi residenziali » le aziende che offrono alloggio in appartamenti costituiti da uno o più locali, forniti di servizio autonomo di cucina, e che posseggono i requisiti di cui alla tabella *B* dell'allegato prontuario di classificazione.

Negli alberghi residenziali non può essere fornita ospitalità per periodi inferiori a sette giorni.

Salva l'ipotesi del « villaggio-albergo » viene definito « casa madre » lo stabile ove sono ubicati, oltre a locali destinati ad alloggio per i clienti, anche i principali servizi generali e accessori dell'esercizio.

Sono definite « dipendenze » gli altri stabili ove possono essere ubicati anche servizi accessori.

Art. 3.

Casi consentiti di promiscuità

Negli alberghi è consentita la presenza di locali destinati ad alloggio per i clienti dotati di cucine o posti cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 15% di quella complessiva dell'esercizio.

Negli alberghi residenziali è consentita la presenza di locali destinati ad alloggio per i clienti non dotati di cucina o posto cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 15% di quella complessiva dell'esercizio.

Art. 4.

Dipendenze degli « alberghi » e degli « alberghi residenziali »

Le dipendenze degli « alberghi » e degli « alberghi residenziali » devono essere ubicate in modo da conservare la unitarietà di gestione e di utilizzo dei servizi e di norma a non più di 50 metri di distanza dalla casa madre e vengono classificate sulla base dei requisiti posseduti.

Art 5.

Classificazione degli alberghi e degli alberghi residenziali

Gli « alberghi » sono classificati, in base ai requisiti posseduti, con l'assegnazione di un numero di stelle da uno a cinque.

Gli « alberghi residenziali » sono classificati, in base ai requisiti posseduti, con la assegnazione di un numero di stelle da tre a cinque.

La classificazione è effettuata con l'attribuzione di un numero di stelle rapportato al punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti corrispondenti ai singoli requisiti posseduti.

I requisiti presi in considerazione ai fini della classificazione si distinguono in « requisiti obbligati », predeterminati e necessari per ciascun livello di classificazione, e in « requisiti fungibili », fra loro sostituibili, che concorrono alla formazione del punteggio complessivo in base al quale viene determinata la classificazione.

Il quadro di classificazione allegato alla presente legge indica il punteggio minimo complessivo obbligatorio, comprensivo dei requisiti obbligati e di quelli fungibili, necessario per conseguire le diverse classificazioni.

L'attribuzione della classifica è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio, la quale deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classifica assegnata, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura (stagionale o annuale), e all'ubicazione.

La classificazione ha validità per un quinquennio a partire dal primo gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Le operazioni correlative devono essere espletate nel semestre precedente.

Per le nuove aziende ricettive, attivate durante il quinquennio, per le aziende ricettive riclassificate ai sensi dell'art. 7, la classificazione ha valadità per la frazione residua del quinquennio in corso.

Art. 6.

Denuncia dei requisiti

I titolari della licenza di esercizio per le attività ricettive di cui all'art. 2, o i loro rappresentanti, devono, entro il mese di giugno dell'anno in cui scade il quinquennio di classificazione, inoltrare al comune competente, una denuncia contenente tutti gli elementi necessari per procedere alla classificazione ai sensi della presente legge.

Coloro che intendono richiedere l'apertura di nuove aziende ricettive sono tenuti alla presentazione della denuncia dei requisiti dell'azienda.

Art. 7.

Assegnazione della classifica

Ogni provvedimento di classificazione di aziende ricettive viene adottato dall'organo comunale competente obbligatoriamente entro novanta giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti dell'azienda.

Per le nuove aziende ricettive la classificazione viene assegnata sulla base della concessione ai sensi della legge n. 10/1977, tenendo altresì conto degli altri requisiti, di cui alle tabelle *A* e *B* allegate, non ricompresi nella concessione stessa. La classificazione viene attribuita contestualmente alla licenza di esercizio, previi gli opportuni accertamenti al momento del rilascio della licenza di agibilità.

I provvedimenti adottati dal comune per la classificazione degli alberghi e degli alberghi residenziali, sia in sede di classificazione quinquennale sia in sede di revisione di classifica o di classificazione di nuove aziende, devono essere affissi, entro cinque giorni dalla data di adozione, all'albo pretorio del comune stesso per il periodo di quindici giorni. I provvedimenti devono essere altresì notificati agli interessati.

Entro il 30 novembre dell'anno precedente il quinquennio di classificazione ovvero entro un mese dalla data di adozione del provvedimento di classifica, in caso di nuove aziende ricettive o di revisione di classifica, il comune trasmette al presidente della giunta regionale, per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, l'elenco delle aziende ricettive operanti nel territorio di pertinenza, con tutte le indicazioni prescritte dal sesto comma dell'art. 5.

Art. 8.

Revisione di classifica

Qualora durante il quinquennio intervengano mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione della azienda ricettiva, il titolare della licenza di esercizio è tenuto a farne denuncia al comune, nel cui territorio è sita l'azienda ricettiva, per l'adozione del provvedimento di revisione di classifica.

Qualora venga accertato che non sussistano più tutti i requisiti necessari per il mantenimento dell'azienda stessa al livello di classificazione cui è stata assegnata, il comune provvede di ufficio con le procedure indicate nel precedente art. 7, alla revisione di classifica dell'azienda ricettiva, in corrispondenza alle mutate condizioni ed ai requisiti effettivamente posseduti.

Art. 9.

Denominazione degli esercizi ricettivi

La denominazione degli esercizi ricettivi e le sue variazioni sono approvate dal comune su proposta del titolare.

La denominazione di una azienda ricettiva non può essere assunta da altre aventi sede nello stesso territorio comunale nè, in caso di azienda cessata, senza formale autorizzazione del titolare dell'azienda cessata, fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile vigenti in materia.

Art. 10.

Informazioni relative all'esercizio

Fermo restando quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di pubblicità dei prezzi, negli alberghi e negli alberghi residenziali deve essere esposto in modo ben visibile all'esterno:

il segno distintivo con indicazioni della tipologia, della classificazione (espressa graficamente) e della denominazione.

All'interno, nella zona di ricevimento degli ospiti:

licenza di esercizio;

estratto della denuncia dei requisiti, vistato dal comune competente;

prospetto della capacità ricettiva dell'esercizio, vistato dal comune competente, corredato da planimetria in caso di villaggi albergo, con specificazione della numerazione e della capacità ricettiva dei singoli locali adibiti ad alloggio dei clienti;

cartina geografica della zona, recapito di un medico, di una farmacia, dell'ufficio postale ed altre eventuali indicazioni di servizi ottenibili nella zona, limitatamente agli esercizi ubicati in frazioni o in località isolate.

Art. 11.

Sanzioni amministrative

E' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 10.000.000 il titolare di azienda ricettiva che:

attribuisce al proprio esercizio con scritti stampati, ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo, una attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata;

omette di inoltrare denuncia ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 6 e del primo comma dell'art. 8 ovvero denunci elementi non veritieri o incompleti;

si rifiuta di fornire al comune le informazioni richiestegli, ai fini della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti dal comune stesso al medesimo fine;

non espone i segni distintivi di cui all'art. 10;

utilizza i locali destinati ad alloggio dei clienti con un numero di posti letto superiore a quello autorizzato.

In tutti i casi di recidiva, il comune dispone la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a trenta giorni.

I proventi delle sanzioni previste dal presente articolo sono devoluti al comune.

Art. 12.

Norme transitorie e finali

La nuova classificazione degli alberghi e degli alberghi residenziali è operante dal 1° gennaio 1983.

A tale fine, le necessarie operazioni di classificazione sono compiute nel semestre precedente la data indicata al primo comma, sulla scorta delle denunce dei requisiti che i titolari delle aziende ricettive esistenti devono presentare entro il 30 giugno 1982. Entro tale data i soggetti già titolari di licenza di esercizio devono presentare la licenza stessa alla competente autorità comunale per l'aggiornamento delle indicazioni di cui al precedente art 5, sesto comma.

Per le dipendenze degli esercizi alberghieri esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si prescinde dal limite di distanza stabilito dall'art. 4.

Alle aziende che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultassero in possesso dei requisiti minimi previsti per il primo livello di classificazione di cui agli allegati *A* e *B*, la licenza può essere rinnovata dietro presentazione di un progetto di adeguamento delle loro strutture e servizi, secondo i requisiti di cui alle tabelle stesse. Allo scadere dei termini fissati dal comune per la realizzazione dei lavori di adeguamento previsti dal progetto, il rinnovo della licenza è subordinata alla avvenuta esecuzione dei lavori stessi.

Le aziende che alla data di entrata in vigore della presente legge raggiungono almeno il 90% del punteggio necessario per essere assegnate al livello di classificazione immediatamente superiore a quello di cui posseggono interamente i requisiti, possono ottenere l'inserimento al livello superiore dietro presentazione di un progetto di adeguamento delle strutture e dei servizi, secondo i requisiti di cui alle tabelle *A* e *B*. Allo scadere dei termini fissati dal comune per la realizzazione dei lavori di adeguamento previsti dal progetto, il comune accerta la rispondenza delle opere realizzate al livello di classifica assegnato ovvero provvedere all'assegnazione della classifica corrispondente ai requisiti effettivamente posseduti.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applica la precedente disciplina delle aziende alberghiere.

Art. 13.

Finanziamento

Agli oneri di competenza regionale derivanti dalla attuazione della presente legge provvederà anno per anno, con inizio dall'esercizio finanziario 1982, la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 27 ottobre 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 settembre 1981, ed è stata vistata dal commissario del Governo il 19 ottobre 1981.

(*Omissis*).

(6782)

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1981, n. **79.**

Disciplina e classificazione dei campeggi e dei villaggi turistici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 6 *novembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Attività e aziende ricettive

Ai fini della presente legge, si definisce attività ricettiva quella diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità.

Le aziende organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva si distinguono in: « alberghi », « alberghi residenziali », « villaggi turistici », « campeggi ».

La presente legge disciplina e classifica i « villaggi turistici » e i « campeggi ».

Art. 2.

Villaggi turistici e campeggi

I « villaggi turistici » ed i « campeggi » sono esercizi pubblici a gestione indivisa che, in aree recintate ed attrezzate, forniscono alloggio sia in propri allestimenti sia in spazi atti ad ospitare clienti forniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili, e possono disporre di bar, ristorante, spaccio per generi alimentari e non, in uno o più punti di vendita e di altri servizi accessori.

Sono « villaggi turistici » le aziende organizzate per la sosta e il soggiorno di ospiti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento, in tende, roulottes ed altri manufatti realizzati in materiali leggeri non vincolati permanentemente al suolo.

Sono « campeggi » le aziende attrezzate per la sosta ed il soggiorno di ospiti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento purché trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale.

I « villaggi turistici » ed i « campeggi » devono possedere i requisiti indicati rispettivamente nelle tabelle *A* e *B* dell'allegato prontuario di classificazione.

Art. 3.

Casi consentiti di promiscuità

Nei « villaggi turistici » è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da clienti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, purchè in misiura non superiore al 15 % (quindici per cento) del numero complessivo delle piazzole autorizzate, con un minimo di trenta piazzole comunque consentite.

Nei « campeggi » è consentita la presenza di tende, roulottes, ed altri manufatti realizzati in materiali leggeri non vincolati permanentemente al suolo installati a cura della gestione, quali mezzi sussidiari di pernottamento, purchè in misura non superiore al 15 % (quindici per cento) del numero complessivo delle piazzole autorizzate, con un minimo di superficie comunque consentita corrispondente a trenta piazzole.

Art. 4.

Classificazione dei campeggi e dei villaggi turistici

I « villaggi turistici » ed i « campeggi » sono classificati, in base ai requisiti posseduti, con l'assegnazione di un numero di stelle da uno a quattro.

La classificazione è effettuata con l'attribuzione di un numero di stelle rapportate al punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti corrispondenti ai singoli requisiti posseduti.

I requisiti presi in considerazione ai fini della classificazione si distinguono in « requisiti obbligati », predeterminati e necessari per ciascun livello di classificazione, e in « requisiti fungibili », fra loro sostituibili, che concorrono alla formazione del punteggio complessivo in base al quale viene determinata la classificazione.

Il quadro di classificazione allegato alla presente legge indica il punteggio minimo complessivo obbligatorio, comprensivo dei requisiti obbligati e di quelli fungibili, necessari per conseguire le diverse classificazioni.

L'attribuzione della classifica è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

La classificazione ha validità per un quinquennio a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Le operazioni relative devono essere espletate nel semestre precedente.

Per le nuove aziende ricettive, attivate durante il quinquennio e per le aziende ricettive riclassificate ai sensi dei successivi articoli 6 e 7 , la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.

Art. 5.

Denuncia dei requisiti dell'azienda

I titolari dell'autorizzazione all'esercizio per le attività ricettive di cui all'art. 2, o i loro rappresentanti, devono, entro il mese di giugno dell'anno in cui scade il quinquennio di classificazione, inoltrare al comune competente, una denuncia, contenente tutti gli elementi necessari per procedere alla classificazione ai sensi della presente legge.

Coloro che intendono richiedere l'apertura di nuove aziende ricettive sono tenuti alla presentazione della denuncia dei requisiti dell'azienda.

Art. 6.

Assegnazione della classifica

Ogni provvedimento di classificazione di aziende ricettive viene adottato dall'organo comunale competente obbligatoriamente entro novanta giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti dell'azienda.

Per le nuove aziende ricettive la classificazione viene assegnata sulla base dei piani di cui al successivo art. 12 e della denuncia dei requisiti di cui al secondo comma del precedente art. 5. La classifica viene attribuita, contestualmente all'atto dell'autorizzazione di cui all'art. 15, previ gli opportuni accertamenti sulla base della denuncia dei requisiti.

I provvedimenti adottati dal comune per la classificazione dei campeggi e dei villaggi turistici, sia in sede di classificazione quinquennale sia in sede di revisione di classifica o di classificazione di nuove aziende, devono essere affissi, entro cinque giorni dalla data di adozione, all'albo pretorio del comune stesso per il periodo di quindici giorni. I provvedimenti devono essere altresì notificati agli interessati.

Entro il 30 novembre dell'anno precedente il nuovo quinquennio di classificazione, ovvero entro un mese dalla data di adozione del provvedimento di classifica, in caso di nuove aziende ricettive o di revisione di classifica, il comune trasmette al presidente della giunta regionale, per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, l'elenco delle aziende ricettive operanti nel territorio di pertinenza con tutte le indicazioni prescritte dal nono comma dell'art. 15.

Art. 7.

Revisione di classifica

Qualora durante il quinquennio intervengono mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione dei campeggi e dei villaggi turistici, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio è tenuto a far denuncia al comune, nel cui territorio è sita la azienda ricettiva, per l'adozione del provvedimento di revisione di classifica.

Qualora venga occertato che non sussistano più tutti i requisiti necessari per il mantenimento della azienda stessa al livello di classificazione cui è stata assegnata, il comune provvede d'ufficio alla revisione di classifica dell'azienda ricettiva, in corrispondenza alle mutate condizioni ed ai requisiti effettivamente posseduti.

Art. 8.

Denominazione degli esercizi ricettivi

Le denominazioni degli esercizi ricettivi e le sue variazioni sono approvate dal comune su proposta del titolare.

La denominazione di una azienda ricettiva non può essere assunta da altri aventi sede nello stesso territorio comunale nè, in caso di azienda cessata, senza formale autorizzazione del titolare della azienda cessata, fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile vigenti in materia.

Art. 9.

Informazioni relative all'esercizio

Fermo restando quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di pubblicità dei prezzi, negli esercizi ricettivi deve essere esposto in modo ben visibile all'esterno:

il segno distintivo con indicazioni della tipologia, della classificazione (espressa graficamente) e della denominazione.

All'interno, nella zona di ricevimento degli ospiti:

licenza di esercizio;

estratto della denuncia dei requisiti, vistato dal comune competente;

prospetto della capacità ricettiva dell'esercizio, vistato dal comune competente, corredato da planimetria, con specificazione della numerazione e della capacità ricettiva dei singoli locali o spazi adibiti ad alloggio dei clienti;

cartina geografica della zona, recapito di un medico, di una farmacia dell'ufficio postale ed altre eventuali indicazioni di servizi ottenibili nella zona, per gli esercizi ubicati in frazione o in località isolate.

Art. 10.

Coordinamento delle associazioni intercomunali

Le associazioni intercomunali di cui alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 37, promuovono conferenze periodiche tra i comuni interessati e le associazioni di categoria al fine di favorire la predisposizione di un programma coordinato e per la localizzazione dei campeggi e dei villaggi turistici.

Il programma regionale degli interventi di cui alla legge regionale 27 marzo 1980, n. 23, conterrà gli obiettivi globali di sviluppo del settore e indicazioni sui criteri di localizzazione in relazione alle esigenze di sviluppo e alle caratteristiche ambientali. La verifica di compatibilità con i criteri di dimensionamento e di localizzazione fissati dal programma è condizione per l'approvazione degli strumenti urbanistici relativi.

In caso di difformità dagli obiettivi di sviluppo, i comuni, dovranno adeguare i propri strumenti urbanistici.

Art. 11.

Strumenti urbanistici

La realizzazione dei campeggi e dei villaggi turistici di cui al precedente art. 2 è consentita unicamente nelle aree a tal fine destinate dagli strumenti urbanistici generali dei singoli comuni nel rispetto delle disposizioni dettate dalla presente legge.

Art. 12.

Strumenti urbanistici di esecuzione

Ferma restando la facoltà dei comuni di procedere alla formazione di piani di aree da destinare ad impianti produttivi di carattere turistico ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, la realizzazione di nuovi campeggi e villaggi turistici è subordinata all'approvazione di piano particolareggiato di esecuzione o di piano di lottizzazione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

I suddetti piani devono riferirsi all'intera area oggetto dell'insediamento e contenere la seguente documentazione tecnica:

1) estratto dello strumento urbanistico vigente con indicazione dell'area interessata;

2) planimetria in scala adeguata che indichi:

a) la organizzazione e la sistemazione dell'intero complesso ricettivo, in particolare: le piazzole, le unità abitative, i servizi, le attrezzature collettive, le eventuali attività accessorie e la rispondenza al decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1978, n. 384;

b) la viabilità veicolare e pedonale ed i parcheggi;

c) le aree libere di uso comune;

3) schema degli impianti elettrico, idrico, fognario ed evetuale allacciamento ai pubblici servizi, localizzazione dell'impianto prevenzione incendi e di raccolta e allontanamento dei rifiuti e delle acque, come definiti dalle tabelle allegate alla presente legge;

4) relazione illustrativa delle caratteristiche progettuali, della capacità ricettiva dell'insediamento, delle modalità di realizzazione delle opere e delle sistemazioni previste e dei requisiti minimi di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

L'autorizzazione del piano di lottizzazione, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 1150/1942, è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del richiedente, che preveda:

l'esecuzione a carico del richiedente delle opere di urbanizzazione previste nel piano di lottizzazione per la sistemazione dell'area, ivi compresi gli eventuali allacciamenti a pubblici servizi e ove occorra la cessione di aree al comune;

la garanzia finanziaria per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione;

il termine di realizzazione delle opere;

le modalità di pagamento della quota parte relativa alle opere di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione, di cui al successivo art. 14.

Restano ferme le norme di cui alle leggi n. 1497/1939 e n. 3267/1923.

La realizzazione degli interventi e delle opere previste dai piani di cui al presente articolo è subordinata al rilascio della concessione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

La concessione è data solo per le aree incluse nel programma pluriennale di attuazione ai sensi dell'art. 13 della legge medesima.

Art. 13.

Opere ed interventi nei campeggi e villaggi turistici esistenti

Le opere e gli interventi nei campeggi e nei villaggi turistici esistenti, semprechè ammessi dalle previsioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, sono soggetti a concessione onerosa ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

La domanda di concessione di cui al comma precedente deve essere corredata da una planimetria e da una relazione tecnica riguardante, oltre le opere e gli interventi in progetto, anche lo stato attuale dell'intero complesso esistente.

Le opere e gli interventi su impianti turistici esistenti, comportanti ampliamento dell'area già occupata, sono soggetti alla approvazione dei piani di cui al precedente art. 12.

Art. 14.

Onerosità della concessione

Fermo restando che per i nuovi insediamenti l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria stabilita nella convenzione di cui al precedente art. 12 è a carico del richiedente, il contributo relativo alla incidenza delle opere di urbanizzazione secondaria è calcolato applicando la tabella *A*/3 allegata alla legge regionale 24 agosto 1977, n. 60, riferita alle attrezzature fisse, mentre per quanto si riferisce alla superficie destinata alle unità di soggiorno, assumendo per la determinazione una edificabilità teorica pari a 200./mc.piazzola, si applica il parametro della tabella *C*/1, allegata alla stessa legge regionale n. 60/1977, fissata nella misura dello 0,2

Per le opere e gli interventi negli impianti turistici esistenti che non comportino aumento dell'area occupata, la concessione è subordinata alla esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie ed al pagamento del contributo delle opere di urbanizzazione secondaria determinato nel modo di cui al comma precedente limitatamente all'intervento oggetto della concessione.

Il contributo relativo alla incidenza del costo di costruzione rimane determinato ai sensi del secondo comma dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 15.

Autorizzazione all'esercizio dei campeggi e villaggi turistici

L'esercizio dei complessi indicati all'art. 2 è subordinato, ai sensi dell'art. 60, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla preventiva autorizzazione del comune.

L'autorizzazione non può essere rilasciata per quegli impianti che siano in contrasto con la disciplina prevista dagli strumenti urbanistici vigenti.

L'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche, ad enti, ad associazioni, a società e ad organizzazioni. Nel caso in cui il richiedente non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore.

Il titolare, o il gestore nel caso indicato nel comma precedente, possono nominare loro rappresentanti.

Le domande, redatte in carta legale, devono indicare:

generalità del richiedente;

qualora il richiedente non sia persona fisica sua denominazione e generalità del gestore;

denominazione dell'esercizio;

attività complementari;

generalità dell'eventuale rappresentante e/o rappresentanti nella gestione dei singoli servizi di cui al precedente art. 2, primo comma;

periodi di apertura del complesso, annuale o stagionali;

livello di classificazione richiesto in base al progetto presentato;

prezzi minimi e massimi, comprensivi di IVA, che si intendono praticare per ogni servizio o prestazione.

La domanda deve essere corredata da:

estratto del piano approvato di cui al precedente art. 12 in caso di nuovi impianti, o planimetria e relazione tecnica, ai sensi del precedente art. 12, per gli impianti esistenti;

copia conforme delle polizze di assicurazione per i rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti di cui al secondo comma dell'art. 19;

autorizzazione preventiva contro gli incidenti rilasciati dai vigili del fuoco.

certificato della completa ed esclusiva disponibilità dell'area interessata all'allestimento o delle relative pertinenze.

Il comune deve decidere sulla domanda di autorizzazione obbligatoriamente nel termine di novanta giorni dalla data della sua presentazione. L'autorizzazione può essere negata solo con atto motivato e definitivo del comune, quando manchi alcuno dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla presente legge.

Il rilascio del certificato di agibilità da parte del sindaco è condizione essenziale per l'esercizio del campeggio o villaggio turistico.

L'autorizzazione all'esercizio di uno dei complessi ricettivi di cui al precedente art. 2 è comprensiva dell'esercizio di tutte le attività svolte all'interno del campeggio o villaggio turistico, limitatamente alle persone ospitate, per le quali è obbligatoriamente richiesta l'autorizzazione comunale. L'atto di autorizzazione, oltre alle indicazioni delle generalità o denominazione del titolare, eventualmente del gestore e dei rappresentanti nella gestione dei singoli servizi, deve contenere la denominazione dell'esercizio, la classifica assegnata, la capacità ricettiva, il periodo di apertura (stagionale o annuale) e l'ubicazione del complesso ricettivo.

L'autorizzazione all'esercizio viene rinnovata annualmente mediante vidimazione sull'atto originale, previo pagamento delle tasse di concessione dovute a qualsiasi titolo.

L'avvenuto rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di nuovi complessi ricettivi di cui al precedente art. 2, le modifiche e le eventuali revoche, devono essere comunicati dal comune alla Regione entro trenta giorni.

Entro il mese di febbraio di ogni anno i comuni trasmettono alla giunta regionale l'elenco dei campeggi e dei villaggi turistici autorizzati nei rispettivi territori con l'indicazione della classifica attribuita, delle tariffe denunciate da ciascun complesso ai sensi dell'art. 20, delle attrezzature e dei servizi. La giunta regionale predisporrà un modulo unico per la trasmissione dei dati.

La giunta regionale pubblicherà ogni anno nel Bollettino ufficiale della regione Toscana l'elenco dei campeggi e dei villaggi turistici autorizzati nel territorio regionale.

Art. 16.

Chiusura temporanea

Qualora il periodo di apertura autorizzata abbia carattere annuale, i titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea del complesso ne deve informare, indicandone la durata e la motivazione, il comune, la Regione e l'autorità di pubblica sicurezza.

Il periodo di chiusura non può essere superiore a sei mesi; è ammessa tuttavia, per fondate ragioni da vagliarsi dal comune, una sola proroga di durata non supeirore a sei mesi. Superato tale termine, l'autorizzazione è revocata di diritto.

Per le autorizzazioni a carattere stagionale, i titolari che intendano procedere alla chiusura temporanea del complesso nei periodi indicati nel successivo art. 17, o intendano ritardare l'apertura o anticipare la chiusura, devono essere autorizzati dal comune.

Art. 17.
Periodi minimi di apertura

I campeggi ed i villaggi turistici a carattere stagionale devono osservare i seguenti periodi minimi di apertura:

complessi ad attivazione estiva con altitudine inferiore a 700 ml: dal 1° giugno al 30 settembre;

complessi ad attivazione estiva con altitudine superiore ai 700 ml: dal 16 giugno al 15 settembre;

complessi ad attivazione invernale: dal 20 dicembre al 20 marzo dell'anno successivo.

Il comune, sentite le associazioni di categoria, può annualmente ampliare o ridurre i periodi minimi di apertura, di cui al comma precedente, in relazione a particolari esigenze turistiche o ambientali locali.

Art. 18.
Utilizzazione delle piazzole e delle installazioni stabili

E' vietata la vendita frazionata delle piazzole e delle installazioni stabili, l'affitto a tempo indeterminato e qualsiasi forma di cessione a singoli che possa configurarsi come privatizzazione delle piazzole e delle installazioni medesime.

Nel periodo compreso fra il 1° luglio ed il 20 agosto nei campeggi e nelle zone dei villaggi turistici destinati a ricezione dei turisti provvisti di mezzi propri, l'occupazione delle piazzole è subordinata nell'autorizzazione, alla effettiva presenza degli utenti, da determinarsi secondo modalità stabilite nell'autorizzazione medesima.

Art. 19.
Custodia e assicurazione

I titolari dei campeggi e dei villaggi turistici devono assicurare custodia continua a mezzo di personale idoneo.

I titolari dei campeggi e dei villaggi turistici devono essere assicurati per i rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti.

Art. 20.
Prezzi

I titolari ed i gestori hanno l'obbligo di denunciare al comune le tariffe dei vari servizi, comprensive di IVA, entro il 15 ottobre di ciascun anno ed entro il 31 marzo dell'anno successivo qualora nel frattempo siano intervenuti incrementi nei costi che rendano necessario l'adeguamento delle tariffe.

Le tariffe dovranno essere approvate dal competente comitato provinciale prezzi.

Le tariffe approvate devono essere affisse all'ingresso del campeggio o nel villaggio turistico ed in altri posti ben visibili ai turisti.

L'inosservanza del disposto di cui al primo comma comporta l'obbligo dell'applicazione delle ultime tariffe regolarmente denunciate.

Per i complessi di nuova apertura i prezzi dovranno essere denunciati contemporaneamente alla presentazione della relativa domanda.

Art. 21.
Pubblicità dei prezzi e dei servizi

Le tariffe di cui all'articolo precedente, comprensive di ogni prescritto od eventuale onere, devono essere esposte bene in vista dei turisti all'ingresso degli impianti e nel locale di ricezione, unitamente alla autorizzazione all'esercizio, alla planimetria generale del complesso, sulla quale siano chiaramente individuabili i servizi generali, le strade e le piazzole con la relativa numerazione singola, al regolamento interno. I predetti atti devono riportare il visto di conformità a quelli depositati presso il comune.

Art. 22.
Obblighi del titolare, del gestore, dei rappresentanti

Il titolare, il gestore e gli eventuali rappresentanti debbono possedere i requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e sono responsabili dell'osservanza, nell'ambito del complesso ricettivo autorizzato, delle disposizioni previste nella presente legge, in quella di pubblica sicurezza, nel regolamento nonché da ogni altri norma legislativa e regolamentare vigente.

Il titolare, il gestore ed i rappresentanti, ove esistono, sono tenuti a compilare e trasmettere mensilmente agli organi competenti gli appositi modelli statistici e sono tenuti a fornire agli stessi ogni notizia ed informazione relativa al complesso; sono altresì soggetti alle disposizioni di cui all'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Una copia a ricalco delle schede di notifica delle persone ospitate viene conservata presso l'esercizio e sostituisce il registro indicato nel terzo comma dell'art. 109 del citato testo unico.

Art. 23.
Revoca e sospensione delle autorizzazioni

L'autorizzazione di cui al precedente art. 15 può essere revocata quando venga meno alcuno dei requisiti soggettivi ed oggettivi in base ai quali è stata concessa.

Fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 24, l'autorizzazione può essere sospesa quando non siano rispettate in tutto o in parte le condizioni previste nella autorizzazione medesima o vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione.

In caso di recidiva, l'autorizzazione può essere revocata.

Art. 24.
Sanzioni amministrative

Chiunque fa funzionare uno dei complessi indicati nella presente legge sprovvisto della relativa autorizzazione o comunque trasgredisca le disposizioni di cui all'art. 15 e all'articolo 18, primo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 2.000.000 a L. 10.000.000. In caso di ricidiva la sanzione è raddoppiata.

E' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 1.000.000 il titolare di azienda ricettiva che:

attribuisce al proprio esercizio con scritti, stampati, ovvero pubblicando con qualsiasi altro mezzo, un'attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata;

omette di inoltrare denuncia ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 5, del primo comma dell'art. 7 e dell'art. 20, ovvero denunci elementi non veritieri o incompleti;

si rifiuta di fornire al comune le informazioni richiestegli ai fini della classificazione o di consentire agli accertamenti disposti dal comune stesso;

non espone i segni distintivi di cui all'art. 9;

non espone le tariffe dei servizi a norma dell'art. 20;

utilizza i locali e gli spazi destinati ad alloggiare dei clienti con un numero di posti letto superiore a quello autorizzato;

applica tariffe superiori a quelle regolarmente denunciate;

non ottempera alle disposizioni di cui agli articoli 16, 18, secondo comma, 19 e 22.

In tutti i casi di recidiva il comune dispone la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a trenta giorni, In caso di recidiva reiterata può farsi luogo alla revoca dell'autorizzazione d'esercizio.

I proventi delle sanzioni previste dal presente articolo sono devoluti al comune.

Art. 25.
Norme transitorie e finali

Nella prima applicazione della presente legge, coloro che sono titolari di efficace autorizzazione in base alla legge 21 marzo 1958, n. 326, per l'esercizio di campeggi e villagi turistici, conservano tale titolo fino al 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

La continuazione dell'attività oltre i termini di cui al comma precedente è subordinata all'ottenimento della autorizzazione di cui all'art. 15 della presente legge da richiedersi entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa.

La data del 31 dicembre di cui al primo comma è posticipata in conformità alle norme ed alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti che disciplinano modalità e tempi per lo spostamento delle attrezzature esistenti, fatte salve comunque le prescrizioni derivanti dall'attuazione dell'art. 10 della presente legge. I titolari dei campeggi e dei villaggi turistici per i quali ricorrono le condizioni suddette sono comunque tenuti a presentare la denuncia dei requisiti per l'assegnazione della classifica entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Fermo restando quanto previsto dal primo e dal terzo comma, del presente articolo, l'autorizzazione di cui al secondo comma viene rilasciata anche ai campeggi ed ai villaggi turistici che, legittimamente autorizzati all'entrata in vigore della presente legge, non possono adeguarsi ai requisiti di cui agli allegati *A* e *B*.

Ai campeggi ed ai villaggi turistici di cui al precedente comma sarà assegnata la classificazione corrispondente, senza tenere conto dei requisiti per i quali non è tecnicamente possibile l'adeguamento.

Art. 26.
Finanziamento

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge provvederà anno per anno, con inizio dall'esercizio finanziario 1982, la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 27.
Deroghe ed esclusioni

Le disposizioni della presente legge non si applicano agli insediamenti occasionali, di singola tenda o di altro mezzo di soggiorno mobile singolo, in località in cui non sia vietato il campeggio libero.

Campeggi della durata massima di sessanta giorni sono consentiti per rispondere ad avvenimenti di carattere straordinario solamente in aree pubbliche o private ove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la salvaguardia della pubblica salute. Il comune concede le autorizzazioni per i campeggi di cui al presente comma fissandone i relativi criteri. Tali autorizzazioni non potranno interessare la stessa area più di una volta ogni cinque anni.

Art. 28.
Campeggi e villaggi turistici e gestione non lucrativa

I campeggi dei villaggi turistici di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, gestiti senza finalità di lucro da amministrazioni o aziende pubbliche o private, da enti o associazioni con esclusivo fine di assistenza sociale nonché di organizzazione e fruizione del tempo libero devono possedere i requisiti di cui agli allegati (*A* e *B*) della presente legge ed essere conformi alle previsioni urbanistiche comunali.

L'autorizzazione per l'esercizio di cui all'art. 15 dovrà contenere anche l'indicazione dei fruitori abilitati alla utilizzazione della struttura.

Per gli impianti di cui al presente articolo, i coefficienti di cui al precedente art. 14, relativi all'onerosità della concessione, possono essere ridotti, con deliberazione del comune, fino alla misura massima del 90 per cento.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 29 ottobre 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 *settembre* 1981 *e vistata dal commissario di Governo il* 26 *ottobre* 1981.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1981, n. 80.

Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1977, n. 71 - « Norme per l'attuazione delle direttive (CEE) n. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 e n. 268 del 28 aprile 1975 recepito con leggi statali n. 153/75 e n. 352/76 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 6 *novembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le quote assegnate alla regione ai sensi dell'art. 10 della legge 10 maggio 1976, n. 352, sono devolute limitatamente agli importi non utilizzati per carenza di domande, agli interventi previsti dagli articoli 14 e 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153 per l'attuazione dei piani di sviluppo aziendali di cui all'art. 15 della legge regionale 7 settembre 1977, n. 71.

Art. 2.

Per il finanziamento dei piani di sviluppo, con i fondi resi disponibili ai sensi dell'art. 1 della presente legge, può essere concesso a richiesta degli interessati ed in alternativa ai mutui di cui all'art. 15 della legge regionale 7 settembre 1977, n. 71, un contributo in conto capitale per l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture nella misura massima del 40 % dela spesa ammessa, elevabile al 45 % nei territori a rilevante depressione economica di cui alla legge n. 614/66 ed al 50 % in quelli dichiarati montani o svantaggiati ai sensi della direttiva (CEE) n. 268/75 ed un contributo per l'acquisizione delle dotazioni nella misura massima del 25 % della spesa ammessa, elevabile al 30 % nei territori a rilevante depressione economica di cui alla legge n. 614/66 ed al 35 % in quelli dichiarati montani o svantaggiati ai sensi della direttiva (CEE) n. 268/75.

I contributi in conto capitale di cui al precedente comma non potranno comunque essere superiori a quelli equivalenti alla attuazione del concorso negli interessi previsto dalla legge regionale n. 71/77.

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 55 della legge regionale 7 settembre 1977, n. 71, è sostituito dal seguente:

« In riferimento alle superfici di cui alla lettera *b*) il prezzo di acquisto sarà determinato dall'organismo fondiario con le modalità di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Art. 4.

Il sesto comma dell'art. 65 della legge regionale 7 settembre 1977, n. 71, è sostituito dal seguente:

« E' esclusa la corresponsione del premio qualora il trasferimento del terreno sia in dipendenza di procedimenti di esproprio per pubblica utilità ovvero avvenga in applicazione delle leggi sui terreni incolti o mal coltivati ».

Art. 5.

Il terzo comma dell'art. 62 della legge regionale 7 settembre 1977, n. 71, è sostituito dal seguente:

« Le terre acquistate dall'organismo fondiario che non possono essere utilizzate a scopi di miglioramento delle strutture agricole, possono essere destinate, in conformità con gli atti di progammazione delle comunità montane e delle associazioni intercomunali, ad operazioni di riordino fondiario e di accorpamento, alla realizzazione di piani organici di rimboschimento, ai fini di pubblica utilità come previsto dal primo comma, secondo alinea, dell'art. 37 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e qualora non sia possibile utilizzarle per uno degli scopi pre-

detti, l'organismo fondiario, previa autorizzazione del consiglio regionale, può destinarle alla formazione e all'arrotondamento di proprietà diretto coltivatrice ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 6.

Il secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 7 settembre 1977, n. 71, è sostituito dal seguente:

«Il tasso d'interesse da porre a carico dei beneficiari viene determinato con deliberazione del consiglio regionale».

Art. 7.

Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, purché non in contrasto con essa, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7 settembre 1977, n. 71.

Art. 8.

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte con i fondi appositamente destinati dalle singole leggi di bilancio mediante il prelievo dagli stanziamenti complessivi previsti per gli interventi di cui all'art. 1 iscritti in bilancio e non impegnati alla data del 31 dicembre 1980.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 29 ottobre 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 *settembre* 1981 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 24 *ottobre* 1981.

(6783)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 30 luglio 1981, n. **23.**

Iscrizione del personale della RAS, dell'Istituto musicale di lingua tedesca e ladina, dell'Istituto musicale di lingua italiana, dell'Istituto culturale ladino e del Museo degli usi e costumi della provincia di Bolzano alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 18 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il personale di ruolo e non di ruolo della RAS, istituita con legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16, degli istituti musicali di lingua tedesca e ladina e di lingua italiana, istituiti con legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, e dell'istituto culturale ladino, istituito con legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27, nonché del museo degli usi e costumi della provincia di Bolzano, istituito con legge provinciale 16 agosto 1976, n. 28, è iscritto alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (C.P.D.E.L.) e all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 30 luglio 1981

MAGNAGO

Visto, *Il Commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

(6194)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813360)